



Comune di Rosignano Marittimo

Provincia di Livorno

DECRETO N. 2990 DEL 22/12/2022

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL VIGENTE PIANO OPERATIVO COMUNALE, DI CUI ALL'ART. 30, C. 2, DELLA LRT 65/2014, INERENTE LA SCHEDA 3-8U D CUI ALL'ALLEGATO 1 ALLE NTA

La Dirigente

Premesso

che il Comune di Rosignano Marittimo è dotato di Piano Strutturale (PS), redatto ai sensi dell'art. 25 della LR 5/95, approvato con D.C.C. n. 13 del 20/01/2004 e aggiornato con D.C.C. n. 38 del 28/03/2006, e di Piano Operativo (POC), approvato con D.C.C. n. 28 del 28/03/2019 ed efficace dal 19 luglio 2019. Il POC nella seduta della Conferenza paesaggistica del 24/05/2019 è stato valutato conforme al PIT/PPR ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di Piano non trovando però applicazione le procedure semplificate del D.Lgs 42/2004 smi. Il Piano Operativo è stato oggetto di modifiche a seguito di aggiornamento del Quadro conoscitivo e di correzione di meri errori ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014 nonché è stato oggetto di modifiche attraverso varianti puntuali. In data 04/04/2019, con deliberazione G.C. n. 116, è stato dato l'Avvio del procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale;

Vista

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 28/07/2022, con la quale è stata adottata, secondo la procedura di cui all'art. 32 della LRT 65/2014 smi, la variante semplificata al Piano Operativo denominata "Variante semplificata al vigente Piano Operativo Comunale, di cui all'art. 30, c. 2, della LRT 65/2014, inerente la scheda 3-8u d cui all'Allegato 1 alle NTA" finalizzata all'eliminazione della previsione urbanistica individuata con la sigla 3-8u ed alla modifica del c. 2 dell'art. 26 dell'Allegato 5 alle NTA del POC e la documentazione ad essa allegata:

- Relazione tecnico-amministrativa;
- Relazione del Responsabile del procedimento redatta ai sensi dell'art. 18 della LR 65/2014;
- Estratto dell'Allegato 5 – Demanio marittimo alle NTA del POC;
- Estratto dall'Allegato 1 Parte seconda a) - U.T.O.E. 3 Schede norme e disposizioni per la tutela del paesaggio e la qualità del territorio negli interventi di trasformazione con valenza quinquennale;
- Aggiornamento delle tavole *TUR 10 Castiglione sud* e *TUR 12 Rosignano Solvay sud ovest*
- Relazione geologica ai sensi del DPGR 5/R/2020;
- Relazione Garante dell'informazione e della partecipazione;

Dato atto

che la porzione di territorio oggetto della presente variante interessa il complesso turistico noto con il nome di "Sirena", ubicato nella frazione di Rosignano Solvay, nel tratto iniziale del lungomare Monte alla Rena, in prossimità della piazza delle Quattro Repubbliche Marinare, ricadente in gran parte in area demaniale marittima. Seppur di ridotte dimensioni, il contesto urbano presenta notevoli potenzialità per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e di valenza turistica, ma attualmente costituisce una forte criticità per il territorio a causa dello stato manutentivo dell'immobile

identificato catastalmente al foglio 80, p.lla 180. La variante in oggetto si pone l'obiettivo di favorire la riqualificazione del tratto costiero, secondo quanto disposto con la DG n. 290 del 23/11/2021, con l'obiettivo di intraprendere ogni azione che permetta di far emergere le potenzialità paesaggistiche e turistiche della zona, cercando di superare le criticità ad oggi presenti. La presente variante, riducendo le possibili destinazioni d'uso e semplificando i procedimenti per gli interventi di recupero e riqualificazione dell'immobile, persegue l'obiettivo di eliminare le criticità attuali e pone le basi per una nuova assegnazione della concessione demaniale a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica;

Atteso

che la variante in questione:

- rientra nella fattispecie delle varianti semplificate di cui all'art. 30, c. 2, della LRT 65/2014 poiché riguarda previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato;
- non è in contrasto con gli aspetti prescrittivi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015;
- non è in contrasto con gli aspetti prescrittivi del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009;
- risulta coerente con gli obiettivi strategici e specifici del Piano Strutturale vigente, UTOE 3 e non contrasta con gli obiettivi che si prefigge il nuovo Piano Strutturale;

Dato atto

che la presente Variante parziale al POC:

- rientra nella fattispecie di cui all'art. 5 c. 3-ter della LR 10/2010 smi poiché non comporta modifiche alla disciplina del PO vigente, già sottoposto a VAS. La variante infatti consente esclusivamente il mantenimento delle attuali destinazioni, già previste dalla concessione demaniale e già svolte, in passato, all'interno dell'immobile da riqualificare; eliminando le destinazioni 4.01 e 4.02, 5.09 e 5.10, e mantenendo solo le destinazioni d'uso attuali, la variante ha un impatto neutro rispetto all'attuale consumo di risorse ed all'attuale impatto ambientale delle attività. La trasformazione ammessa, consistente nell'ampliamento della superficie concessionata, era già prevista dallo strumento urbanistico vigente, già sottoposto a VAS. Gli eventuali effetti ambientali di tale intervento sono pertanto già stati valutati;
- L'autorità Competente, esaminate le osservazioni pervenute da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, si è espressa con Verbale n. 1 del 08/03/2022, approvato con decreto dirigenziale n. 897 del 28/04/2022, assumendo la seguente determinazione:

[...] il NUCV, sulla base della documentazione presentata, ritiene che la variante parziale al Piano operativo finalizzata all'eliminazione della scheda norma 3-8u di cui all'Allegato 1 alle NTA e la modifica del c. 2 dell'art. 26 dell'Allegato 5 alle NTA del POC possa essere esclusa dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 c. 3 ter della LR 10/2010 e s.m.i., in quanto le modifiche proposte non hanno ricadute o impatti sulla componente ambientale rispetto alla precedente previsione urbanistica;

Considerato

che in data 15/07/2022, prot. n. 45272, è stata depositata presso il Settore Genio Civile di Livorno la variante parziale ai sensi della normativa vigente e che la stessa è stata iscritta nel registro dei depositi in data 20/07/2022 con il numero 533. Con successiva nota pervenuta in data 05/09/2022, prot. n. 55662, ai sensi dell'art. 12, c.1, del DPGRT 5/R/2020, è stato comunicato l'esito positivo del controllo delle indagini;

Visti

il Decreto legislativo n.267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i, la Legge Regionale n.65/2014 (Norme per il Governo del Territorio) e s.m.i, la Legge Regionale n.10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica V.A.S) e s.m.i;

Dato atto

che l'avviso relativo all'adozione della variante in oggetto, ai fini della libera visione e della presentazione di eventuali osservazioni, è stato pubblicato sul BURT n. 35 del 31/08/2022;

Dato atto

che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del relativo avviso non è pervenuta alcuna osservazione;

Preso atto

che l'area oggetto di variante puntuale ricade in Zona vincolata con D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 art. 142 ed in seguito all'accordo tra Regione Toscana e MIBACT, sottoscritto in data 17/05/2018, alle varianti normative e puntuali agli strumenti della

pianificazione conformati che interessino beni paesaggistici (art. 6), si applica il procedimento della Conferenza Paesaggistica prevista dall' art. 21 della Disciplina del PIT/PPR;

- Vista** la nostra nota del 20/10/2022, prot. n. 66573, con la quale è stata richiesta la convocazione della conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina di piano del PIT;
- Dato atto** che la conferenza si è svolta nella seduta del 13/12/2022 ed ha espresso parere positivo sulla verifica di conformazione della Variante semplificata al PO in oggetto;
- Visto** il verbale della Conferenza Paesaggistica trasmesso con nota pervenuta il 15/12/2022, prot. n. 81689;
- Visto** l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 secondo il quale sono di competenza del dirigente gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica;
- Dato atto** che la sottoscritta è stata incaricata della responsabilità del Settore Programmazione e sviluppo del territorio con provvedimento del Sindaco n. 2739 del 30/11/2022;
- Dato atto** che né la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare i pareri, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale, né la Responsabile del procedimento né gli istruttori, si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della Legge n° 241/1990 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 6 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo.

Da atto che

Ai sensi del c. 3 dell'art. 32 della LRT 65/2014 smi, poiché non sono pervenute osservazioni, la "*Variante semplificata al vigente Piano Operativo Comunale, di cui all'art. 30, c. 2, della LRT 65/2014, inerente la scheda 3-8u di cui all'Allegato 1 alle NTA*" finalizzata all'eliminazione della previsione urbanistica individuata con la sigla 3-8u ed alla modifica del c. 2 dell'art. 26 dell'Allegato 5 alle NTA del POC diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto senza necessità di preventiva deliberazione di approvazione della variante medesima.

Avvisa

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Firenze nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Ricorda

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Federica Francia Responsabile dell'U.O. Pianificazione Territoriale e Demanio Marittimo, mentre il Garante dell'Informazione e della Partecipazione è il Dott. Gabriele Gasparini dell'U.O. Segretariato, nominato con provvedimento dirigenziale n. 1445/2021.

La Dirigente
SUSANNA BERTI / ArubaPEC S.p.A.